NORME SULL'ISTRUZIONE PRE-MILITARE

Art. 13

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 405

(1)

Versione in vigore dal 20 maggio 1938, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'istruzione pre-militare
Estremi	Legge 31 dicembre 1934, n. 2150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1935

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 11 aprile 1938, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che l'art. 13 assume la numerazione di 11.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-istruzione-pre-militare/art-13-articolo-non-piu-previsto-dalla-l-11-aprile-1938-n-405/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it